

Approvazione del "Progetto specifico per la scuola dell'infanzia provinciale di Pellizzano e la scuola dell'infanzia equiparata di Ossana - a. s. 2018/2019"

Determinazione n. 114 del 07/11/2018

Approvazione del "Progetto specifico per la scuola dell'infanzia provinciale di Pellizzano e la scuola dell'infanzia equiparata di Ossana - a. s. 2018/2019".

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 114/2018-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 114 DI DATA 07 Novembre 2018

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

OGGETTO:

Approvazione del "Progetto specifico per la scuola dell'infanzia provinciale di Pellizzano e la scuola dell'infanzia equiparata di Ossana - a. s. 2018/2019".

RIFERIMENTO : 2018-S167-00146

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 16

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 "Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento" di disciplina del servizio di scuola dell'infanzia nel territorio provinciale, la quale configura un servizio erogato da scuole dell'infanzia provinciali, gestite direttamente dalla Provincia e da scuole dell'infanzia equiparate la cui attività è svolta da Enti gestori privati;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1907 di data 02 novembre 2015 con la quale è stato approvato l'"Aggiornamento del Quadro dell'offerta scolastica ed educativa provinciale e indirizzi alle istituzioni scolastiche e formative per la XV legislatura" e la successiva deliberazione n. 412 di data 17 marzo 2017 che ha definito gli adattamenti e le variazioni derivanti da specifiche esigenze territoriali e rivisto la temporalità di attuazione delle previsioni recate dal provvedimento primario, subordinata al complemento dei lavori previsti sugli immobili. La citata deliberazione n. 412 ha previsto in specifico la posticipazione della convergenza delle utenze delle scuole dell'infanzia di Ossana e di Pellizzano verso la nuova sede a completamento dei lavori di adattamento della sede stessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1000 di data 15 giugno 2018 con la quale è stato approvato il Programma annuale delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/2019 che, in particolare, per le scuole dell'infanzia di Ossana e di Pellizzano prospetta una soluzione di convivenza delle due scuole presso la sede della scuola equiparata di Ossana per il tempo necessario all'espletamento dei lavori della sede di Pellizzano;
- considerato che il citato Programma annuale prevede l'elaborazione di uno specifico progetto organizzativo e pedagogico in modo da dare piena attuazione all'intervento e assicurare i livelli di qualità esistenti;
- valutato l'aspetto educativo e didattico del servizio reso nelle scuole che sarà opportunamente strutturato ed articolato per favorire la condivisione degli spazi, i processi di crescita e relazionali;
- considerata quindi la necessità di adottare un progetto specifico tra la Provincia autonoma di Trento cui compete la gestione della scuola dell'infanzia provinciale di Pellizzano e l'Ente gestore della scuola

dell'infanzia equiparata di Ossana per l'anno scolastico 2018/2019, al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi e pedagogici connessi alla convivenza delle due scuole presso la sede della scuola equiparata di Ossana in modo da dare piena attuazione all'intervento e assicurare i livelli di qualità esistenti;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei Dirigenti".

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il "Progetto specifico per la scuola dell'infanzia provinciale di Pellizzano e la scuola dell'infanzia equiparata di Ossana - a. s. 2018/2019" che verrà stipulato fra la Provincia autonoma di Trento e la Società per la gestione della scuola dell'infanzia di Ossana (Allegato 1),

2. di approvare lo schema di contratto, Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipulare tra la Provincia autonoma di Trento e la Società per la gestione della RIFERIMENTO :
2018-S167-00146

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 16

scuola dell'infanzia di Ossana, per la nomina reciproca, in relazione alla realizzazione del Progetto di cui al punto 1), a responsabile del trattamento dati e il conferimento delle relative istruzioni;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono oneri a carico del bilancio provinciale.

RIFERIMENTO : 2018-S167-00146

Pag 3 di 4 MP - CH

Num. prog. 3 di 16

001 Allegato 1)

002 Allegato 2)

Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2018-S167-00146

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 16

1

Allegato 1)

PROGETTO SPECIFICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PROVINCIALE DI PELLIZZANO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA EQUIPARATA DI OSSANA

- a. s. 2018/2019 -

TRA

- La Provincia autonoma di Trento, rappresentata dal , che interviene e agisce in qualità di Dirigente del Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado E

- La Società per la gestione della scuola dell'infanzia di Ossana, rappresentata dalla , in qualità di Presidente dell'Ente gestore stesso

PREMESSO CHE:

- il servizio di scuola dell'infanzia è disciplinato dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13

Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento la quale configura un servizio erogato da scuole dell'infanzia provinciali, gestite direttamente dalla Provincia, e da scuole dell'infanzia equiparate la cui attività è svolta da Enti gestori privati;

- la Giunta provinciale con deliberazione n. 1907 di data 02 novembre 2015 ha approvato l'Aggiornamento del Quadro dell'offerta scolastica ed educativa provinciale e indirizzi alle istituzioni scolastiche e formative per la XV legislatura e con successiva deliberazione n. 412 di data 17 marzo 2017 ha definito gli adattamenti e le variazioni derivanti da specifiche esigenze territoriali e rivisto la temporalità di attuazione delle previsioni recate dal provvedimento primario, subordinata al completamento dei lavori previsti sugli immobili. La citata deliberazione n. 412 ha previsto la posticipazione della convergenza delle utenze delle scuole dell'infanzia di Ossana e di Pellizzano verso la nuova sede a completamento dei lavori di adattamento della sede stessa;

- la Giunta provinciale con deliberazione n. 1000 di data 15 giugno 2018 ha approvato il Programma annuale delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/2019 che, in particolare, per le scuole dell'infanzia di Ossana e di Pellizzano prospetta una soluzione di convivenza delle due scuole presso la sede della scuola

equiparata di Ossana per il tempo necessario all'espletamento dei lavori della sede di Pellizzano;

- il citato Programma annuale prevede l'elaborazione di uno specifico progetto organizzativo e pedagogico in modo da dare piena attuazione all'intervento e assicurare i livelli di qualità esistenti;
- valutato l'aspetto educativo e didattico del servizio reso nelle scuole che sarà opportunamente strutturato ed articolato per favorire la condivisione degli spazi, i processi di crescita e relazionali;

LE PARTI ASSUMONO I SEGUENTI IMPEGNI

1. Oggetto Le parti promuovono uno specifico Progetto organizzativo e pedagogico per la scuola dell'infanzia provinciale di Pellizzano e la scuola dell'infanzia equiparata di Ossana - a. s. 2018/2019 - che si propone di disciplinare gli aspetti organizzativi, amministrativi nonché pedagogici e di coordinamento delle due realtà scolastiche.

Num. prog. 5 di 16

2

2. Modalità di realizzazione L'Ente gestore si impegna a mettere a disposizione della scuola dell'infanzia provinciale di Pellizzano gli spazi interni ed esterni e l'eventuale attrezzatura disponibile della sede scolastica di Ossana per lo svolgimento del servizio scolastico, compreso il servizio di mensa, secondo le modalità disciplinate dal presente articolo:

Organizzazione delle sezioni I bambini afferenti alla scuola di Pellizzano sono 21, i bambini afferenti alla scuola di Ossana sono 27.

Le sezioni compresenti nell'edificio della scuola dell'infanzia di Ossana sono tre:

- una per la scuola dell'infanzia provinciale di Pellizzano,
- due (delle quali una ridotta) per la scuola dell'infanzia equiparata di Ossana.

Le attività di sezione/intersezione per la scuola di Pellizzano sono collocate nella Sala per attività programmate, divisa da una parete mobile appositamente installata per garantire momenti di sezione alternati a quelli di intersezione. Le attività di sezione/intersezione della scuola di Ossana sono collocate nelle Sala per attività psicomotorie e Sala per attività libere. In quest'ultimo spazio si svolge anche l'attività del tempo prolungato che riunisce i bambini regolarmente iscritti a tale servizio delle due scuole, dalle ore 15.30 fino alle ore 16.30 per la scuola dell'infanzia di Pellizzano, fino alle 17.30 per la scuola di Ossana.

Gestione del personale scolastico Competono alle parti i compiti connessi alla gestione funzionale del rispettivo personale insegnante e non insegnante. La dotazione organica di personale delle due scuole è determinata nel Programma annuale e nelle successive modificazioni.

In un'ottica di razionalizzazione e organizzazione funzionale del servizio scolastico, considerato il numero complessivo di bambini frequentanti si ritiene opportuno, rispetto a quanto programmato nel citato Programma annuale, il reclutamento da parte della sola scuola dell'infanzia di Ossana del cuoco a 36 ore settimanali che presta la propria attività a favore di entrambe le scuole dell'infanzia per l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica.

Forme di raccordo operativo necessarie per la resa del servizio scolastico Il personale insegnante e non insegnante opera nel contesto educativo di appartenenza.

Dal punto di vista pedagogico, educativo e didattico le due scuole mantengono la specificità dei progetti elaborati avendo cura sia di prevedere spazi di autonomia e di differenziazione secondo le pratiche che ordinariamente le contraddistinguono, sia di individuare elementi quotidiani, periodici o occasionali, potenzialmente significativi in termini di condivisione educativa.

Nell'ambito del Progetto pedagogico delle due scuole vanno quindi assicurati la massima collaborazione e lo sviluppo di iniziative unitarie per la promozione dei rapporti sociali e un positivo esito dell'esperienza di convivenza, valorizzando le interazioni quotidiane, quelle più formalizzate, contesti specifici quali il servizio di prolungamento orario e occasioni conviviali in corso danno con il coinvolgimento delle famiglie.

Nei momenti di condivisione della giornata educativa (quali: l'apertura giornaliera della scuola, la consegna dei bambini al termine dell'attività scolastica, l'erogazione del servizio di mensa, di prolungamento orario, di accompagnamento dei bambini che usufruiscono del servizio di trasporto, del sonno ecc.) e nelle uscite didattiche e iniziative congiunte, l'attività scolastica viene resa congiuntamente dal personale scolastico indipendentemente dall'appartenenza dei bambini alla scuola provinciale o alla scuola equiparata, in accordo con i rispettivi coordinatori pedagogici, cui spetta il compito di sostenere e coordinare sotto il profilo educativo- didattico e organizzativo il percorso di convivenza.

Per quanto riguarda in particolare i compiti e le funzioni del personale scolastico si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali in materia, nonché alle specifiche responsabilità verso i minori durante l'attività scolastica.

Num. prog. 6 di 16

3

La responsabilità in capo alle insegnanti deriva dal dovere di vigilanza sui minori affidati dalle famiglie e incomincia all'atto della consegna dei bambini per l'attività giornaliera e si esaurisce alla consegna degli stessi al termine della giornata alla famiglia o alle persone da essa espressamente delegate. Al fine di assicurare al minore una totale e certa tutela, si ricorda che gli adulti che vengono in contatto con i minori hanno un dovere di responsabilità e assumono una responsabilità di fatto. In sostanza, ogni adulto è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla scuola di appartenenza.

Organi di gestione Gli organi di gestione di ciascuna scuola previsti dalla normativa che disciplina il servizio di scuola dell'infanzia (artt. 11 - 16 l.p. n. 13/77): Comitato di gestione, Collegio del personale e Assemblea dei genitori conservano le funzioni e l'organizzazione previsti dalla richiamata disciplina.

3. Organizzazione del servizio di ristorazione scolastica Il responsabile del servizio di ristorazione scolastica sarà l'Ente gestore della scuola di Ossana, cui compete l'organizzazione del servizio di mensa delle due scuole. La stesura del menù e le modalità

operative di svolgimento del servizio, anche con riferimento alla richiesta e all'erogazione di diete speciali sono definite d'intesa tra Coordinatore pedagogico del Circolo di coordinamento n. 11 per la scuola provinciale di Pellizzano e Ente gestore per la scuola equiparata di Ossana.

Il servizio prende a riferimento le indicazioni dietetiche fornite dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari contenute nella guida Alimentazione sana a scuola e in famiglia che costituiscono nel sistema delle scuole dell'infanzia il riferimento primario riguardo a quantità e fabbisogno giornaliero dei bambini, tipologia di alimenti, alternanza e varietà.

L'Ente gestore della scuola di Ossana garantisce l'applicazione del Regolamento europeo 852/2004 e del D. Lgs. 193 del 6 novembre 2007 inerente l'attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

4. Organizzazione del servizio di trasporto Per il trasporto dei bambini sia di Pellizzano che di Ossana sono previsti due pulmini sia all'andata che al ritorno, con uno/due operatore/i. Gli oneri per il servizio trasporto della scuola di Pellizzano sono assunti direttamente dal Comune di Pellizzano fino alla fine dei lavori di realizzazione del nuovo polo 0-6 anni a Pellizzano.

Schema organizzativo del servizio ANDATA

Primo giro: Pellizzano frazioni e paese Pullman per bambini s. i. Pellizzano Orario: 7.53 - 8.45
con 1 operatore d'appoggio di Ossana

RITORNO

Primo giro: frazioni Ossana Pullman per bambini s. i. Ossana Orario: 15.20 - 15.34
con 1 operatore d'appoggio di Ossana

Secondo giro: frazioni Ossana Pullman per bambini s.i. Ossana Orario: 8.30 - 8.41
con cuoca di Ossana

Secondo giro: Pellizzano paese e frazioni Pullman per bambini s.i. Pellizzano Orario: 15.41 - 16.32
con 1 operatore d'appoggio di Pellizzano

5. Organizzazione del servizio di prolungamento orario e del sonno È assicurata la presenza di due insegnanti di riferimento delle due scuole, anche con modalità operative e di utilizzo degli spazi condivisi. Per la fase di ambientamento dei bambini - nel mese di settembre è particolarmente valorizzata la presenza stabile di un adulto di riferimento conosciuto.

Il tempo sonno, considerato che lo spazio dedicato è unico così come i tempi di resa del servizio, è garantita da un'operatrice d'appoggio della scuola dell'infanzia di Ossana in un'ottica di collaborazione Num. prog. 7 di 16

4

per la gestione del tempo stesso.

6. Piano per la gestione della sicurezza Le parti definiscono il piano per la gestione della sicurezza in ottemperanza alle disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008, per quanto attiene gli adempimenti relativi all'adozione delle misure preventive di tutela per la salute e sicurezza dei lavoratori e dei bambini delle scuole

dell'infanzia coinvolte.

I rispettivi datori di lavoro (Dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado e Presidente dell'Ente gestore) assumono l'impegno di definire le misure di tutela da adottare nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti e in subordine concordano e sottoscrivono o uno specifico verbale di coordinamento e cooperazione o se necessario, valutano gli eventuali rischi interferenziali e predispongono la documentazione prevista dal citato D. Lgs. 81/08 (DUVRI).

Al personale afferente i diversi datori di lavoro, in servizio presso la sede scolastica, è garantita la formazione in materia di salute e sicurezza prevista dall'art. 37 del succitato decreto e la necessaria informazione di cui all'art. 36 del medesimo decreto, anche relativamente alla nuova organizzazione e agli eventuali rischi individuati relativi alla condivisione degli spazi in cui viene erogato il servizio scolastico.

Il sistema di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/08 per quanto riguarda la scuola dell'infanzia provinciale rimane in essere così come la definizione delle figure di sistema e i compiti ad esse collegati.

Valutazione dei rischi specifici per i lavoratori Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 81/08 relativo all'indelegabilità della valutazione dei rischi e all'elaborazione del relativo documento, che rimane in capo ai rispettivi Datori di lavoro,

l'accorpamento temporaneo delle due scuole non comporta una variazione delle tipologie e dei livelli di rischio riferiti alla singole mansioni.

La valutazione dei rischi per i lavoratori delle due scuole resta pertanto in capo al Presidente dell'Ente gestore per la scuola di Ossana e al Dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado per la scuola provinciale di Pellizzano.

Quest'ultimo in particolare provvede alla valutazione dei rischi nei modi e per gli ambiti definiti nel protocollo d'intesa sottoscritto con il Comune di Pellizzano.

Ai medesimi Datori di lavoro rimangono in capo gli obblighi di individuazione, valutazione e quantificazione di eventuali rischi interferenziali e/o riconducibili alla condivisione degli spazi fra le due realtà scolastiche tenuto anche conto dell'incremento delle persone contestualmente presenti.

In subordine dovranno essere, se necessario, congiuntamente individuate e definite eventuali misure di tutela per la salute e la sicurezza di tutti i presenti da riportate nella documentazione citata in premessa.

In virtù della nuova organizzazione e condivisione di spazi dovranno obbligatoriamente essere definite e concordate le norme comportamentali da adottare in caso di pericolo grave e immediato che dovranno essere rese note al personale in servizio, anche tramite specifici incontri informativi curati dai rispettivi datori di lavoro.

Dovrà essere valutata la possibilità di elaborazione di un piano di emergenze temporaneo che rimane in capo al datore di lavoro ospitante.

7. Finanziamenti Il Programma annuale delle scuole dell'infanzia tiene operative le due realtà scolastiche nel loro quadro di appartenenza istituzionale e le relative assegnazioni di organico derivanti dalle sezioni attivate.

Per quanto riguarda i rapporti finanziari prevede che siano regolate per parte provinciale distintamente con l'Amministrazione comunale per la scuola provinciale dell'infanzia di Pellizzano e con l'Ente gestore per la scuola equiparata di Ossana e direttamente tra i due soggetti per il tramite di appositi accordi atti a definire i trasferimenti necessari per l'erogazione del servizio scolastico.

Num. prog. 8 di 16

5

8. Copertura assicurativa La copertura è garantita dalle polizze assicurative stipulate dalla Provincia autonoma di Trento:

1) per i danni derivanti da infortunio subiti dagli utenti del sistema educativo provinciale, compresi i bambini e le bambine delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate la copertura è garantita dalla Società Cattolica di Assicurazioni Assicurazioni RECLA s.r.l. (polizza n.625.31.300599 di data 30 giugno 2016);

2) per responsabilità civile verso terzi la copertura è garantita dalla Compagnia assicuratrice LLOYDS LONDRA SINDACATO CATLIN polizza n. 1918865 di data 30 giugno 2017. Essa riguarda l'esercizio dei servizi di scuola dell'infanzia provinciale ed equiparata, tutela la responsabilità del personale docente in obbligo di vigilanza e/o del personale incaricato della sorveglianza dei minori e copre i danni arrecati dai

minori affidati.

Le procedure da seguire per la corretta presentazione delle eventuali denunce inerenti le coperture assicurative sono annualmente indicate con apposita circolare del Servizio infanzia e istruzione del primo grado. La modulistica è reperibile sul sito provinciale.

Dato il contesto di condivisione dell'attività scolastica, che si verifica in particolare in alcuni momenti della giornata educativa, la compilazione e sottoscrizione dei modelli di denuncia è effettuata dal personale incaricato della vigilanza dei minori della scuola di appartenenza nel momento stesso dell'accaduto con la descrizione dei fatti e di eventuali interventi del personale presente, provinciale e equiparato; i moduli sono controfirmati dal Soggetto responsabile della scuola dell'infanzia di appartenenza del bambino coinvolto nell'evento (Ente gestore per la scuola dell'infanzia equiparate e coordinatore pedagogico per la scuola provinciale).

Liter della denuncia, anche per quanto attiene ai rapporti con la famiglia interessata, è in carico al medesimo responsabile.

9. Trattamento dei dati personali L'offerta in un'unica sede del servizio scolastico erogato dalle due scuole e la condivisione dell'attività scolastica in particolare in alcuni momenti della giornata educativa, comporta per lo svolgimento quotidiano del servizio il trattamento dei dati personali, tra cui anche dati appartenenti a categorie particolari, dei bambini, del loro ambito familiare e del personale scolastico.

Anche il personale afferente al Circolo di coordinamento provinciale n. 11 e all'Ente gestore accede ai dati e alle informazioni necessarie a garantire il funzionamento delle scuole.

Al fine di consentire la gestione e l'organizzazione del servizio reso nelle due scuole è necessaria la reciproca nomina da parte dei Titolari del trattamento (Provincia autonoma di Trento e Ente gestore della scuola dell'infanzia equiparata) a Responsabile esterno del trattamento, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento europeo 679/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati).

La reciproca nomina a Responsabile esterno, disciplinata con specifico contratto di nomina, che forma parte integrante del presente Progetto, consente il trattamento dei dati rispettivamente comunicati.

10. Gruppo di referenti I compiti di verifica e monitoraggio del servizio scolastico erogato in soluzione di convivenza sono affidati al Coordinatore pedagogico provinciale del Circolo di coordinamento n.11 e al Presidente (o suo Delegato) dell'Ente gestore della scuola dell'infanzia equiparata di Ossana.

È garantita una puntuale informazione sull'andamento alle Strutture centrali (Ufficio infanzia per la scuola provinciale, Federazione provinciale scuole materne per la scuola equiparata) nonché una verifica congiunta a fine anno scolastico per la valutazione e riprogrammazione per l'anno scolastico 2019/ 2020.

Il Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado, per il tramite dell'Ufficio Infanzia, garantisce eventuali raccordi necessari per problematiche segnalate dai referenti.

Num. prog. 9 di 16

6

11. Durata Il Progetto avrà durata annuale (1/9/2018-31/8/2019). Sarà eventualmente rinnovabile, se permarranno le condizioni esposte in premessa e sempre previo accordo sottoscritto delle parti.

Trento, _____ 2018

per la Provincia Autonoma di Trento

_____ per la Società per la gestione della scuola dell'infanzia di Ossana

Num. prog. 10 di 16

Allegato 2)

CONTRATTO DI NOMINA RECIPROCA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DELLE RELATIVE ISTRUZIONI

Tra Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante n.15 C.F. 00337460224, rappresentata dal _____, nato a _____, che interviene e agisce in qualità di Dirigente del Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado, in nome e per conto della Provincia autonoma di Trento; e Società per la gestione della scuola dell'infanzia di Ossana, con sede in Ossana, via Venezia 1, Codice fiscale e P. IVA 83002120224, rappresentata dalla legale rappresentante _____, nata a _____, il _____, codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante dell'Ente gestore stesso;

di seguito, congiuntamente, le "Parti".

Premesso che:

- il servizio di scuola dell'infanzia è disciplinato dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento la quale configura un servizio erogato da scuole dell'infanzia provinciali, gestite direttamente dalla Provincia e da scuole dell'infanzia equiparate la cui attività è svolta da Enti gestori privati;
- la Giunta provinciale con deliberazione n. 1907 di data 02 novembre 2015 ha approvato l'Aggiornamento del Quadro dell'offerta scolastica ed educativa provinciale e indirizzi alle istituzioni scolastiche e formative per la XV legislatura e con successiva deliberazione n. 412 di data 17 marzo 2017 ha definito gli adattamenti e le variazioni derivanti da specifiche esigenze territoriali e rivisto la temporalità di attuazione delle previsioni recate dal provvedimento primario, subordinata al complemento dei lavori previsti sugli immobili. La citata deliberazione n. 412 ha previsto la posticipazione della convergenza delle utenze delle scuole dell'infanzia di Ossana e di Pellizzano verso la nuova sede a completamento dei lavori di adattamento della sede stessa;
- la Giunta provinciale con deliberazione n. 1000 di data 15 giugno 2018 ha approvato il Programma annuale delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/2019 che, in particolare, per le scuole dell'infanzia di Ossana e di Pellizzano prospetta una soluzione di convivenza delle due scuole presso la sede della scuola equiparata di Ossana per il tempo necessario all'espletamento dei lavori della sede di Pellizzano.
- il citato Programma annuale prevede l'elaborazione di uno specifico progetto organizzativo e pedagogico in modo da dare piena attuazione all'intervento e assicurare i livelli di qualità esistenti;
- tra la Provincia autonoma di Trento e la Società per la gestione della scuola dell'infanzia di Ossana intercorre un rapporto di collaborazione, in forza dell'adozione del Progetto specifico per la scuola dell'infanzia provinciale di Pellizzano e la scuola dell'infanzia equiparata di Ossana, approvato con determinazione del Dirigente del servizio infanzia e istruzione del primo grado n.

....

. di data .

...;

Num. prog. 11 di 16

- tale rapporto implica, necessariamente, il trattamento, da parte della Società per la gestione della scuola dell'infanzia di Ossana, di dati personali riferiti alla scuola dell'infanzia provinciale di Pellizzano di cui la Provincia autonoma di Trento è Titolare del trattamento e il trattamento, da parte della Provincia autonoma di Trento, di dati personali riferiti alla scuola dell'infanzia equiparata di Ossana di cui la Società per la gestione della scuola dell'infanzia di Ossana è Titolare del trattamento;
- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) "si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione";
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, "Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...";
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, "I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento" ;
- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, "...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo .";
- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il "Responsabile del trattamento risponde per il danno

causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento";

- considerato che le parti sono ritenute idonee ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento; Tutto ciò premesso e considerato,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si provvede alla nomina reciproca delle parti a responsabile del trattamento e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con il presente contratto (di seguito, il "Contratto")

- la Provincia autonoma di Trento, in qualità di "Titolare del trattamento", (di seguito, il "Titolare") nomina la Società per la gestione della scuola dell'infanzia di Ossana, nella persona della , legale rappresentante della stessa, "Responsabile del trattamento" (di seguito, il "Responsabile");

- la Società per la gestione della scuola dell'infanzia di Ossana, in qualità di "Titolare del trattamento" (di seguito, il "Titolare"), nomina la Provincia autonoma di Trento "Responsabile del trattamento" (di seguito, il "Responsabile"). Ai fini del presente contratto la Provincia è

Num. prog. 12 di 16

rappresentata dal , Preposto al trattamento in qualità di Dirigente pro tempore del Servizio infanzia e istruzione del primo grado.

C

ciascun responsabile si impegna al rispetto delle clausole di seguito indicate relative agli obblighi derivanti dal trattamento dei dati.

Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto - con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile - della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 - I dati personali trattati dal Responsabile concernono dati comuni dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia di Pellizzano e alla scuola equiparata dell'infanzia di Ossana, dei genitori degli stessi o degli esercenti la responsabilità genitoriale e di eventuali persone dell'ambito familiare, del personale scolastico assegnato alla scuola stessa e eventuali dati appartenenti a particolari categorie (quali dati riferiti allo stato di salute); le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano: minori, genitori o esercenti la responsabilità genitoriale e eventuali persone dell'ambito familiare, personale scolastico.

Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione al rapporto di cui in premessa, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per svolgere le attività e gli adempimenti connessi all'attuazione del Progetto specifico per la scuola dell'infanzia provinciale di Pellizzano e la scuola dell'infanzia equiparata di Ossana, approvato con la citata determinazione del Dirigente del servizio infanzia e istruzione del primo grado, e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, le operazioni necessarie per il perseguimento delle citate finalità (quali registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, nonché le operazioni espressamente autorizzate dal Titolare).

Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

Art. 3 - In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di privacy by design e by default) e nazionali in ambito di protezione dei

dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. Il Responsabile dovrà:

a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori al livello "minimo" di cui alla circolare Agid n. 2/2017

(Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni; Num. prog. 13 di 16

c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;

d) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo Data Protection Officer, o da un altro soggetto a ciò deputato;

e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della "valutazione di impatto" ("Data privacy impact assessment di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisca gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo. Con riferimento ai casi di data breach (di cui agli artt. 33

e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare,

accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità di controllo e ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la struttura provinciale direttamente coinvolta, degli elementi della violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni data breach che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;

f) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, provvedere alla nomina del Data Protection Officer (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO

l'effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39 del Regolamento;

g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previste dall'Autorità di controllo con provvedimento dd.

27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori);

h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;

i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;

j) alla scadenza del rapporto contrattuale di cui in premessa (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al

più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare,

Num. prog. 14 di 16

dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità

automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.

Art. 4 - Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il ("sub-Responsabile") senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare.

Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un contratto (o altro atto giuridico)

analogo al presente Contratto - stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico -

imponendo a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Contratto (e in ogni altro atto giuridico o addendum intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento,

nonché della relativa disciplina nazionale. Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.

A

rt. 5 - In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

A

rt. 6 - Il Contratto avrà termine il 31 agosto 2019; in forza del collegamento con il Progetto di cui in premessa, la risoluzione o il recesso dallo stesso, produrrà medesimo effetto sul presente Contratto.

Art. 7 - Per ogni controversia riguardante il presente Contratto è competente il Foro di Trento.

P

rovincia autonoma di Trento

. Luogo e data

..
Società per la gestione della scuola dell'infanzia di Ossana

. Luogo e data

..

Num. prog. 15 di 16

Il Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., accetta e sottoscrive espressamente le seguenti clausole:

Art. 1 - diligenza professionale Art. 4 - restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi Art. 5 - limitazione di responsabilità (manleva)

Art. 7 Foro competente

Provincia autonoma di Trento

. Luogo e data

..

Società per la gestione della scuola dell'infanzia di Ossana

. Luogo e data

..

Num. prog. 16 di 16